

Studio Legale
CORVASCE - PASQUINO
Patrocinanti in Cassazione
Via Taranto, n. 21 – 00182 Roma
Tel. 06.53095528

TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE EX ART. 56 C.P.A.

Per

= la prof.ssa Corvasce Floriana (c.f. CRVFRN78C51A669F),
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta
procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Antonio Corvasce
(c.f. CRVNTN70E08A669D – P.E.C. avv.antoniorcorvasce@legalmail.it) e
Sofia Pasquino (C.F. PSQSFO67S64E239Y – P.E.C.
avv.sofiapasquino@legalmail.it – FAX 06.89184253) ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, in Roma alla via Taranto n. 21.

Ricorrente

Contro

= Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della
Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a;

Ufficio Scolastico per la Regione Toscana (c.f. 80022410486), in
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Firenze,
alla via Mannelli n. 113;

= Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lucca,
Piazza Guidiccioni n. 2.

Resistenti

Nonché nei confronti di

= sig.ra Piacenza Erica (c.f. PCNRCE89B55A657E) residente in
Castelnuovo di Garfagnana, alla via Nicola Fabrizi n. 58.

Controinteressata

* * *

Per la dichiarazione di nullità o l'annullamento, previa concessione
del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
e ss.:

A. - del Decreto di esclusione prot. "m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO UFFICIALE.U.0001045.29-06-2022.h14:49, avente ad oggetto " *L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.* (GPS, ndr)", emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, comunicato alla ricorrente in data 24/8/2022 mediante deposito sulla piattaforma telematica "Istanze online" del Ministero dell'Istruzione (all. 1),

- nonché:

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, nella parte in cui, per la classe di concorso A044, la dott.ssa Floriana Corvasce è stata esclusa e sono state inserite le sig.re Rossella Moro ed Erica Piacenza,

B. - della graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 (all. 1 bis),

C. - nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, il tutto
previa declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente ad essere inserita, per la classe di concorso A044, nella Graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/8/2022 per le quale ha fatto specifica richiesta,

con condanna

della P.A. resistente al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'esclusione dalla suddetta G.P.S..

*** * ***

- **Premesso che,**

- la prof.ssa Corvasce ha insegnato, con vari contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, a far data dal 20/10/2014 e fino al 31/8/2022, la materia di "Tecnologia applicata ai materiali produttivi tessili, abbigliamento e moda" anche denominata "Scienze e Tecnologiche applicate - Sistema Moda", in qualità di docente di

scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - TECNOLOGIE TESSILI - (A044 - ex A070), presso diversi Istituti scolastici nel territorio di Lucca e Massa Carrara, in quanto dispone del titolo Accademico, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino, nell'A.A. 2004, nonché del Diploma di maturità professionale di "Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda", conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta **(all. 2 copie contratti di lavoro - All. 3 copie diploma accademico e diploma di maturità);**

- inoltre, prima dell'anno 2014, la ricorrente ha anche insegnato, sempre con contratto a tempo determinato, come supplente, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Della Rovere" di Urbania negli anni dal 2011 al 2014 **(all. 2 bis - copia contratto di lavoro ISS "Della Rovere");**

- in data 31/5/2022, l'odierna ricorrente, in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, possedendo i requisiti richiesti, ha presentato domanda in modalità telematica di inserimento nelle "Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (II Fascia), tra le altre, per la classe di concorso A044 **(all. 4 - copia domanda di inserimento graduatorie G.P.S.);**

- per la classe di concorso A044, la ricorrente ha allegato alla propria domanda i seguenti titoli: Diploma Accademico di Pittura, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino il 5/3/2004 con la votazione di 110/110; Diploma di maturità professionale di Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda, conseguito presso l'Istituto Professionale Statale - Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta nell'A.A. 1997/1998 con la votazione di 52/60.

- esaminata la domanda, in un primo momento l'Ufficio Scolastico Provinciale ha collocato la prof. Corvasce, nella graduatoria provvisoria, nelle seguenti posizioni:

- **classe A044: posizione n. 1, punteggio 135 (all. 5 - copia graduatoria provvisoria G.P.S.);**

- tuttavia, all'esito della successiva istruttoria ed in particolare della verifica dei suddetti titoli in possesso dalla candidata, odierna ricorrente, la P.A. resistente l'ha esclusa dalla classe di concorso A044, dichiarando idonee le sole sig.re Rossella Moro (posizione n. 1) ed Erica Piacenza (posizione n. 2), sulla base della seguente, scarna, apparente e viepiù inesistente, motivazione:

“ VISTA l'O.M. 112 del 06/05/2022 con la quale è stato indetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 7 della suddetta O.M.;

VISTA la nota del M.I. 11/05/2022, n. 18095 avente come oggetto: “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”;

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;

DECRETA L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.” (v. all.ti 1 e 1 bis).

In breve, con il qui gravato decreto, la dott.ssa Corvasce è stata esclusa dalla classe di concorso “A044”, stante l'asserita, generica mancanza del relativo titolo di accesso ex art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022 **(all.6 - copia Ordinanza Ministeriale e relative tabelle)**;

- **sta di fatto, però, che la dott.ssa Floriana Corvasce, in data 14/6/2022, sulla base dei suddetti, medesimi titoli, ha presentato “Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106”, proprio per la classe di concorso “A044”, risultando ammessa a quest'ultima procedura concorsuale, sebbene non vincitrice, avendo conseguito il punteggio di 63.00 (all. 7 - copia report concorso straordinario estratto dalla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive).**

* * *

Per tutto quanto innanzi premesso e ritenuto, i qui gravati atti e provvedimenti delle P.A. resistenti sono gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della dott.ssa Floriana Corvasce e se ne domanda, previa sospensione della loro efficacia, la dichiarazione di nullità o, in via graduata, se ne domanda l'annullamento, per i seguenti motivi,

IN DIRITTO

1. - Preliminarmente: sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

La controversia in esame riguarda la domanda di annullamento dell'atto amministrativo (decreto di esclusione - V. all. 1) relativo all'esclusione della ricorrente "*... dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto (GPS, ndr.) di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.*"), nonché, nei limiti dell'interesse della ricorrente, della relativa graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 (V. all. 1 bis).

La giurisprudenza della Suprema Corte a SS.UU., ricevuta sulla materia, sul punto, ha testualmente ribadito che " ... per le controversie riguardanti procedure concorsuali comunque aperte all'assunzione di esterni alla PA non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esse si riferiscono a procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 97 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, ... (vedi, di recente: Cass. SU 6 giugno 2017, n. 13981);

...., con riguardo alle graduatorie d'istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016); ... " (ex multis, **Cass. civile sez. un. - 13/09/2017, n. 21198, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6230 del 2021).**

Nel caso in esame, non revoca in dubbio che la dott.ssa Floriana Corvasce sia un soggetto "esterno alla P.A.", in quanto non sussiste

alcun contratto di lavoro che vincoli la ricorrente alla P.A. resistente. Ciò posto, avendo, come visto, l'odierna ricorrente, impugnato, con il presente ricorso, il sopra citato decreto di esclusione dalla graduatoria provinciale e d'istituto "... di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (G.P.S.), come confermato dalla sopra citata giurisprudenza amministrativa e della Cassazione a SS.UU., **la giurisdizione del presente giudizio appartiene al giudice amministrativo.**

* * *

2. Nel merito:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L. 241/1990.

Mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Carente motivazione degli atti gravati. Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

2.1. - In primis si eccepisce l'assenza, nel caso in esame, da parte della P.A. resistenti, della comunicazione di avvio del procedimento che ha portato all'adozione del qui gravato decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A044 e della conseguenziale riforma della relativa graduatoria provvisoria, con esclusione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria definitiva. La giurisprudenza amministrativa ricevuta sulla materia, ha a più riprese ribadito che "... *la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*", per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (**ex multis TAR Piemonte, Sent. n. 4138/2010, Cons. di Stato, ord. n. 5233/2009**). In particolare, in queste ultime sentenze, sul punto, i giudici amministrativi hanno ribadito che la P.A. procedente è tenuta quantomeno a comunicare, all'interessata, l'avvio del procedimento amministrativo istruito teso a rettificare la graduatoria provvisoria del concorso, pena l'illegittimità dei relativi provvedimenti.

2.2. - Si evidenzia, inoltre, al sig. Giudice che per tutti gli atti qui gravati manca anche la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis della L. 241/1990.

L'art. 10 bis della L. 241/1990, lo ricordiamo a noi stessi, prescrive che *"... nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali"*.

Già prima della riforma del 2005, la giurisprudenza ricevuta sulla materia ha affermato il principio secondo cui sussiste un potere - dovere dell'amministrazione, desumibile sia dall'art. 97 della Costituzione, che dagli artt. 2 e 6 della legge n. 241 del 1990, di attivarsi affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto finale determini il realizzarsi di un contraddittorio "ad armi pari" con il privato interessato.

Con l'introduzione dell'art. 10-bis nel corpo della legge sul procedimento amministrativo si assicura all'istante un'adequata tutela dell'interesse partecipativo a rappresentare tutti i fatti e gli elementi di diritto utili al fine di conseguire il bene della vita richiesto, anche in contraddizione rispetto agli esiti istruttori e ponderativi dell'amministrazione procedente.

L'istituto del preavviso di rigetto (come anche la suddetta, preventiva comunicazione ex art. 7 della L. 241/1990), svolge quindi

anche una funzione deflattiva del contenzioso in quanto è finalizzato a consentire una convergenza di posizioni tra le parti nel procedimento, attraverso un confronto sulle ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Proprio da tale finalità, cui l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è ispirato, la giurisprudenza trae la conclusione della natura ordinatoria e non perentoria del termine di dieci giorni per presentare le osservazioni da parte del privato; in sostanza, si sostiene che, opinando diversamente, l'obiettivo non sarebbe più raggiunto poiché, impedendo all'istante la presentazione delle osservazioni oltre il termine, lo si costringerebbe a farle valere dinanzi all'autorità giudiziaria.

Dall'analisi della disciplina risulta evidente che il preavviso di rigetto si collochi fra l'istruttoria e la fase decisoria; di conseguenza, l'amministrazione deve aver prima esaminato e valutato gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche, acquisiti d'ufficio o rappresentati dagli stessi soggetti interessati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per comunicare all'istante i "motivi" che impediscono l'accoglimento della domanda.

In effetti, l'istituto ha natura di atto endoprocedimentale, non ancora definitivo, ben potendosi verificare che, a seguito del sollecitato intervento del privato interessato, la pubblica amministrazione muti avviso e decida di accogliere l'istanza ed è per questi motivi che il preavviso di rigetto non è autonomamente ed immediatamente impugnabile in quanto tale comunicazione non costituisce ancora atto lesivo, ma **ha solo la funzione di integrare un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, a carattere necessario.**

Nel preavviso di rigetto, poi la pubblica amministrazione deve evidenziare i punti salienti delle ragioni che, allo stato, inducono a determinarsi in senso negativo e successivamente, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, l'amministrazione potrebbe precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego definitivo, il solo ad assumere attitudine lesiva.

La stessa disposizione normativa, poi, prescrive l'obbligo per la P.A. di dare ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal privato. In ogni caso, è precluso all'amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dai "motivi" dell'atto endoprocedimentale.

Il preavviso di rigetto, inoltre, deve essere effettuato in forma scritta ed una volta inviato, lo stesso interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che cominciano nuovamente a decorrere dalla data in cui l'istante presenta le osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per l'esercizio di tale diritto, in quanto si apre una nuova fase istruttoria, nel corso della quale il privato interessato può rimodulare e riformulare la domanda, tenendo conto delle indicazioni dell'amministrazione.

Ciò posto, in mancanza delle previe comunicazioni ex artt. 7 e 10 bis alla L. 241/1990, tutti gli atti qui gravati sono certamente illegittimi e da annullare.

* * *

2.3. - I qui gravati provvedimenti, sono altresì illegittimi per carenza di motivazione.

Come anticipato, il qui gravato decreto di "esclusione" è del tutto carente di motivazione, in quanto nello stesso non vengono affatto illustrate le ragioni che hanno indotto la P.A. resistente ad escludere la candidata, odierna ricorrente, dalla procedura concorsuale in questione e dalla relativa graduatoria provvisoria, nella quale si era peraltro posizionata al primo posto.

In effetti, la P.A. resistente, nel decreto qui gravato, si è limitata ad affermare l'esclusione dell'odierna ricorrente "*... ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.*", il quale laconicamente recita: "*... 8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.*".

Non ha specificato affatto, però, la P.A. resistente, nel qui gravato decreto, quale sarebbe il "titolo di accesso" di cui la dott.ssa Corvasce sarebbe sprovvista o, comunque, per quali motivi i titoli (che sono due, ndr.) allegati dalla dott.ssa Floriana Corvasce alla

sua domanda, relativa alla classe di concorso A044, non sarebbero idonei a consentirle di partecipare alla procedura concorsuale in parola, sostanziosi, pertanto, la motivazione *ex adverso* addotta, come meramente apparente e viepiù tautologica e viziata (*ex multis*, **Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3224; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1834**).

La giurisprudenza amministrativa ricevuta sulla materia ha più volte evidenziato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 241 del 1990, un provvedimento amministrativo può ritenersi correttamente motivato quando il destinatario possa risalire alle ragioni che lo hanno determinato (*ex multis*, **Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546**). Occorre, quindi, che la motivazione risulti chiara e circostanziata, in modo da consentire all'interessato di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione nel pervenire alla propria determinazione ed eventualmente di adire la tutela giurisdizionale (*ex multis*, **T.A.R. Veneto, sez. II, 9.11.1999, n. 1976**); e ciò in quanto solamente ove sia evidenziato il nesso di consequenzialità e proporzione delle varie conclusioni con gli atti effettivamente acquisiti al procedimento e con le premesse fattuali da esse emergenti, è effettivamente possibile la verifica della logicità estrinseca e della correttezza dell'esercizio del potere amministrativo (*ex plurimis*, **Consiglio di Stato, sez. IV, 16.3.1999 n. 287**).

In sintesi, un provvedimento amministrativo può ritenersi correttamente motivato quando il destinatario possa risalire alle ragioni che lo hanno determinato, pur prescindendo dalle valutazioni compiute dall'amministrazione e quando, inoltre, risultino dallo stesso la qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione del comportamento tenuto dal soggetto e le ragioni che hanno indotto la stessa ad adottare il provvedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546).

Ciò detto, nel caso che ci occupa, risulta palesemente violato l'obbligo di motivazione del provvedimento di annullamento qui gravato, in quanto, dalla lettura di quest'ultimo, risulta

totalmente impedita alla ricorrente la possibilità di comprendere quale iter logico-giuridico abbia seguito l'Amministrazione per poter giungere alla (erronea) conclusione che i "titoli" in possesso della dott.ssa Floriana Corvasce non sarebbero idonei a consentirle di poter partecipare alla procedura concorsuale *de qua*.

E' per questi motivi che la giurisprudenza ricevuta sulla materia ha costante mente ribadito che **devono sempre essere palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche** (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750), come è invece avvenuto nel caso di specie.

Quanto innanzi, a maggior ragione, laddove si consideri che, come anticipato, in data 31/8/2022, la dott.ssa Floriana Corvasce, sulla base dei medesimi titoli presentati con la domanda al concorso che ci occupa, è stata, del tutto contraddittoriamente, ammessa a partecipare alla "... procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106" e questo, sempre relativamente alla classe di concorso "A044". In effetti, non v'è chi non veda la palese contraddittorietà dell'agire della P.A. resistente, la quale, sulla base dei medesimi titoli, da un lato, con i qui gravati provvedimenti, ha escluso la dott.ssa Corvasce dalla procedura concorsuale che ci occupa e dall'altro l'ha ammessa a partecipare al ridetto concorso straordinario, di talché si appalesava assolutamente necessario che il decreto di esclusione qui gravato fosse adeguatamente motivato, in modo da poter consentire all'odierna ricorrente di potersi compiutamente difendere.

Di qui la piena fondatezza della censura dianzi formulata, assorbente e di per sé idonea a giustificare l'annullamento di tutti provvedimenti impugnati.

* * *

3. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 dell'O.M. 112/2022 e del disposto della tabella "A/4" allegata a quest'ultima ordinanza ministeriale.

- Violazione e/o falsa applicazione dei commi 103 e 107 della legge n. 228 del 24/12/2012.
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 754/1969.
- Violazione e/o falsa applicazione della DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza manifesta.
- Violazione del "principio di affidamento"; eccesso di potere per carenza d'istruttoria erronea presupposizione, erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto.
- Eccesso di potere sotto ulteriori profili: arbitrarietà, incongruenza.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio, in quanto alla ricorrente non è stata data la possibilità di partecipare al procedimento.
- Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A..

3.1. - L'articolo 8 dell'O.M. 112/2022, così testualmente recita:

"(Valutazione dei titoli)

1. *Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: ... d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4".*

"L'allegato A/4, contiene, poi, testualmente, la "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado". In particolare, quest'ultima tabella, per quanto attiene al "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio", prevede che il partecipante al concorso debba essere munito di "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente".

Il D.M. 259/2019, Allegato A, relativamente ai requisiti di accesso alla classe di concorso A-44 (dicasi anche A044, ndr.), stabilisce, testualmente, che i titoli di accesso sono: "...*Lauree in: Ingegneria industriale – sottosezione meccanica; Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico)*" e "*Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche [...] purché congiunta*

a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda") .

Sebbene, come detto poc'anzi, la P.A. resistente non abbia specificato quali sarebbero i titoli mancanti alla dott.ssa Floriana Corvasce, così risultando, i qui gravati provvedimenti, privi di motivazione, in ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta all'Ecc.mo Collegio adito che l'odierna ricorrente possiede, di certo, i titoli accademici che le consentono di essere posizionata al primo posto nella graduatoria in parola.

In particolare, la dott.ssa Corvasce, come anticipato in premessa, ha conseguito il diploma di laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino nell'A.A. 2004 (V. all. 6) che, **secondo il combinato disposto dei commi 103 e 107 della legge n. 228 del 24/12/2012**, è equipollente ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 e, pertanto, non revoca in dubbio che tale titolo rientri tra quelli che costituiscono titolo di accesso alla specifica classe di concorso (A044) secondo la normativa vigente, così come richiesta dalla sopra suddetta tabella "A/4" allegata all'O.M. 112/2022.

Inoltre, relativamente al cd. "titolo congiunto", la ricorrente ha conseguito, nell'anno scolastico 1997/98, il Diploma di maturità professionale di "Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda", presso l'Istituto Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta (V. all. 6 bis) rilasciato da un "Istituto professionale di Stato", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 754/1969, titolo equipollente al diploma rilasciato da un istituto tecnico, come richiesto dalla citata O.M. 112/2022.

Si tratta di un criterio, quello dell'equipollenza, da sempre riconosciuto ed applicato dalla giurisprudenza ricevuta sulla materia (ex multis, **TAR Napoli, sent. n. 3012/2013**, nella quale, richiamando il disposto di cui **all'art. 3 della legge n. 754/1969**, i giudici amministrativi hanno ribadito che **"... il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed**

è valido per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni" (cfr. in senso conforme, Tar Campania - Napoli, sent. n. 5398/2018 "E' illegittima - per violazione della tabella A di cui al d.P.R. n. 19/2016 e di quanto previsto dai d.m. n. 259/2017, d.P.R. n. 19 del 2016 e d.m. n. 39/1998 - l'esclusione dalle graduatorie di Istituto di terza fascia (triennio 2017/2020) per l'insegnamento di Scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda (cl. Concorso A044) della concorrente, che vanta effettivamente il possesso dei titoli richiesti per l'accesso all'anzidetta classe di concorso, ossia l'avvenuto conseguimento di un diploma di istituto tecnico, compreso l'indirizzo abbigliamento e moda, il possesso, congiunto a quello del surriferito diploma tecnico, di una qualsiasi laurea, il conseguimento del titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, secondo quanto previsto dal d.m. n. 259/2017.") .

Quanto innanzi, in conformità al disposto della **DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005**, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, norma comunitaria di diretta applicazione nazionale e tesa a fornire "La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.", laddove quest'ultima norma considera, i diplomi di scuola secondaria "tecnici" o "professionali", titoli equivalenti, abilitanti ex lege ai fini dell'insegnamento (V. ART. 11 della DIRETTIVA 2005/36/CE).

D'altronde, lo si ribadisce, tali principi sono stati, fino allo scorso anno accademico, correttamente applicati anche dalle stesse P.A. resistenti, proprio nel caso che ci occupa, avendo, queste ultime, consentito alla ricorrente, per ben otto anni, di insegnare la materia sopra riportata, corrispondente alla classe di concorso A044, oggetto della graduatoria per cui è causa e con i medesimi titoli oggi ex adverso contraddittoriamente ed illegittimamente ritenuti inidonei.

In conclusione, il comportamento tenuto dall'Amministrazione nel caso in esame, è illegittimo sotto diversi profili, nonché in contrasto con le citate norme nazionali e comunitarie e quindi si assume, anche per questi motivi, l'illiceità o, comunque,

l'illegittimità dei provvedimenti qui gravati, i quali sono pertanto nulli o da annullare.

* * *

3.2. - Ed ancora, nel caso di specie è viepiù evidente anche la violazione del principio di affidamento.

Come anticipato, infatti, la dott.ssa Floriana Corvasce ha già insegnato, con ben otto, consecutivi contratti a tempo determinato relativi, la materia di Scienze tecnologiche, tessili, dell'abbigliamento e della moda, presso istituti scolastici presenti nel territorio di Lucca e Massa Carrara (ai quali aggiungasi i precedenti contratti e tempo determinato con cui ha lavorato, sempre per le medesime materie, ad Urbania), per la medesima classe di concorso A044 (ex A070) e con i medesimi titoli oggi contraddittoriamente non ritenuti più idonei da parti avverse.

Si è ingenerato, quindi, nella ricorrente, il legittimo e duplice affidamento a che i propri titoli fossero idonei ad insegnare per la ridetta materia e che fossero parimenti idonei a consentirle di essere utilmente inserita nella graduatoria provinciale delle supplenze per cui è ricorso.

E' stato violato, quindi, nel nostro caso, anche quell'interesse, dell'odierna ricorrente, teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente al comportamento della P.A., che ha suscitato, nella dott.ssa Corvasce un ragionevole affidamento in un determinato risultato, interesse che ha trovato tutela anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea e che ormai è parte del diritto comunitario, in quanto l'affidamento del cittadino deve essere comparato con l'interesse pubblico che sottende il provvedimento amministrativo.

È indubbio, infatti, che l'odierna ricorrente, essendo la parte debole nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, merita, nel caso che ci occupa, una maggiore tutela attraverso istituti certi e determinati, **tesi a limitare l'uso smodato che la Pubblica Amministrazione, odierna appellata, ha fatto del proprio potere di "interpretare" i titoli della dott.ssa Floriana Corvasce,** interpretazione effettuata in modo incurante dell'affidamento

maturato nel privato (cfr. sulla materia **ex plurimis**, T.A.R. Lazio, **sentenza n. 76/2007**).

Questo, vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui è coinvolta un'aspirante docente, che rischia di vedere definitivamente compromessa la propria carriera, dall'illogico e viepiù contraddittorio comportamento delle P.A. resistenti, le quali, "da un giorno all'altro" e per oscuri motivi, hanno ritenuto non più idonei i "titoli" della ricorrente, la quale, a loro dire ed in modo assurdo, non sarebbe più idonea ad insegnare una materia che già insegna da oltre dieci anni.

Per questi motivi, tutti gli atti qui gravati sono nulli o da annullare.

*** * ***

- ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A. -

Per quanto innanzi, manifesto è il *fumus* dal quale è colpito il ricorso che ci occupa.

Sono inoltre di immediata percezione i gravi ed irreparabili danni che dall'esecuzione dei qui gravati provvedimenti potrebbero generarsi in capo alla ricorrente, atteso che, **nelle more del giudizio, la cattedra spettante alla dott.ssa Corvasce, per la classe di concorso A044, verrebbe assegnata alle altre candidate utilmente collocatesi in graduatoria**, le quali, stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, sottoscriveranno, a breve, i contratti di lavoro per la relativa assunzione a tempo determinato, circostanza, quest'ultima, per quanto a conoscenza dell'odierna ricorrente, ad oggi ancora non verificatasi ed in relazione alla quale è stato effettuato apposito accesso agli atti (**ALL. 8 - copia istanza di accesso agli atti**).

La presa di servizio di altri insegnanti, infatti, creerebbe un nocumento immediato ed irreparabile in capo all'odierna ricorrente, sia in termini economici (la dott.ssa Corvasce vive solo con il suo esiguo stipendio da insegnante "precario"), che curriculari.

Sussistono, pertanto, nella fattispecie, il dedotto *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris* dell'azione qui proposta e sussiste anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati, che

in ogni caso giustificano l'ammissione con riserva nella GPS in parola dell'odierna ricorrente, con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

* * *

Tutto quanto premesso e ritenuto, la **sig.ra Floriana Corvasce**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.mo TAR adito, affinché, previa sospensione anche *inaudita altera parte* dei qui gravati atti e provvedimenti amministrativi, previa fissazione dell'udienza per la conferma o, in via gradata, dell'udienza per la discussione della domanda cautelare, Voglia, accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

- **Si chiede** l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento, anche con riserva, della ricorrente nella graduatoria G.P.S. in parola, per la classe di concorso A044.

- **Si chiede** altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

- **Si chiede** la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente.

- **Con vittoria di onorari e spese del giudizio**, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e refusione del contributo unificato.

- **Inoltre, ove occorra, si chiede** l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, anche tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che

il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminabile e che il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Si depositano atti e documenti come da foliaro.

Roma, lì data della notificazione

Avv. Antonio Corvasce

Avv. Sofia Pasquino